REGOLAMENTO (CEE) N. 992/78 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1978

che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 2788/77 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1977

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 stabilisce norme particolari per l'importazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo ; che il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 688/78 (4), prevede le relative modalità d'applicazione ; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2506/75, la Commissione fissa i prezzi franco frontiera di riferimento ;

considerando che i prezzi franco frontiera di riferimento di taluni prodotti sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2788/77 della Commissione, del 13 dicembre 1977 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/78 (6) ; che in seguito alla recente istituzione di un regime particolare per Cipro occorre fissare i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili alle importazioni di vini originari di questo paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2788/77 è modificato come segue :

1. In corrispondenza delle sottovoci 22.05 C I a) 3 aa) e bb) e 22.05 C II a) 4 aa) e bb), dopo la colonna « Turchia » è aggiunta una colonna « Cipro » secondo le indicazioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. In corrispondenza delle sottovoci 22.05 C II a), 22.05 C II b), 22.05 C III a) 2 bb), 22.05 C III b) 3 aa) e bb), 22.05 C IV a) 2 bb) e 22.05 C IV b) 3 aa) e bb), dopo la colonna « Ungheria » è aggiunta una colonna « Cipro » secondo le indicazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

I presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il punto 1 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1978.

Il punto 2 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 41.
(3) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(4) GU n. L 93 del 7. 4. 1978, pag. 14.
(5) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 7.
(6) GU n. L 104 del 18. 4. 1978, pag. 20.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)		
		Turchia	Cipro (1)	Altri paesi terzi
22.05 C I a)	.....			
	3. altri :			
	aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :			
	inferiore a 9°		38,40	
	di 9° e non superiore a 9,5°		39,05	
	superigre a 9,5° e non superiore a 10°		40,35	
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°		41,65	
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°		42,95	
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°		44,25	
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°		45,55	
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°		46,85	
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°		48,15	
	bb) Vini bianchi :			
	(11)			
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :			
	inferiore a 9°		37,23	
	di 9° e non superiore a 9,5°		37,85	
	superiore a 9,5° e non superiore a 10°		39,08	
	superiore a 10° e non superiore a 10,5°		40,32	
	superiore a 10,5° e non superiore a 11°		41,55	
	superiore a 11° e non superiore a 11,5°	(immutati)	42,79	(immutati)
	superiore a 11,5° e non superiore a 12°		44,02	
	superiore a 12° e non superiore a 12,5°		45,26	
	superiore a 12,5° e non superiore a 13°		46,49	
	.....			
22.05 C II a)	.....			
	4. altri :			
	aa) Vini rossi con gradazione alcolica effettiva :			
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)		48,95	
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°		50,25	
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°		51,55	
	superiore a 14,5° e non superiore a 15°		52,85	
	bb) Vini bianchi :			
	(11)			
	(22) altri con gradazione alcolica effettiva :			
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)		47,23	
	superiore a 13,5° e non superiore a 14°		48,46	
	superiore a 14° e non superiore a 14,5°		49,70	
	superiore a 13° e non superiore a 13,5° (2)		50,93	
	.....			

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(2) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento franco frontiera (UC/hl)		
		Ungheria	Cipro (1)	Altri paesi terzi
22.05 C II a)	Vini liquorosi	(immutati)	58,80	(immutati)
22.05 C II b)	Vini liquorosi :			
	aa) destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune		33,70	
	bb) altri		41,70	
22.05 C III a) 2	Vini liquorosi :			
	aa)			
	bb) altri (2)		60,90	
22.05 C III b) 3	Vini liquorosi :			
	aa) destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune (2)		35,80	
	bb) altri (2)		43,80	
22.05 C IV a) 2	Vini liquorosi :			
	aa)			
	bb) altri (3)		72,30	
22.05 C IV b) 3	Vini liquorosi :			
	aa) destinato alla preparazione di prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune (3)		44,30	
	bb) altri (3)		54,30	

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

(2) Ivi compresi i vini liquorosi con gradazione alcolica effettiva di 15° e contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.

(3) Ivi compresi i vini con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° contenenti un estratto secco totale superiore a 130 g e non superiore a 330 g per litro.